

Punto 1: Proposta di revoca del voto maggiorato, ovvero proposta di revoca della delibera del 24 aprile 2015 e, per l'effetto, di modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale riguardante l'abrogazione della maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 127-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La presente relazione (la “**Relazione**”) è redatta ai sensi di Legge per illustrare e sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica dell'articolo 7 dello Statuto riguardante l'eliminazione della maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 127-quinquies del TUF (le “**Modifiche Statutarie**”), nonché le relative motivazioni, presentando, in forma comparativa il testo vigente dello Statuto e, in grassetto nella colonna adiacente, la proposta di modifica che si intende apportare.

1. Motivazioni.

Gli azionisti proponenti ritengono sia interesse della Società l'eliminazione della maggiorazione del voto ai sensi dell'articolo 127-quinquies del TUF, di cui all'articolo 7 dello Statuto sociale, introdotta con delibera dell'Assemblea Straordinaria del 24 aprile 2015, al fine di ristabilire un dialogo costruttivo con tutti gli azionisti, nel rispetto della quota proporzionale di rischio assunto da ognuno con l'investimento nelle azioni della società.

I proponenti ritengono che negli ultimi tempi i maggiori azionisti hanno impiegato lo strumento del voto maggiorato non per risolvere dei problemi di gestione ordinaria, bensì, in occasioni di forte discontinuità, cercando di avvalersi di tale diritto per ottenere il delisting a evidenti condizioni di svantaggio per gli azionisti di minoranza. Dette condizioni di svantaggio sono già state ampiamente discusse nel Prospetto di sollecitazione deleghe, che qui si richiama integralmente.

2. Modifiche Statutarie – prospetto di raffronto

Qualora la proposta sopra illustrata sia approvata, sarà necessario procedere alla modifica dell'articolo 7 dello Statuto sociale.

Di seguito, quale parte integrante della presente Relazione, è riportata l'esposizione a confronto dei commi dell'articolo 7 di cui si propone la modifica nel testo vigente e nel testo proposto.

Testo vigente:	Testo proposto:
<p>Articolo 7)</p> <p>1. L'azione è nominativa e dà diritto ad un voto.</p> <p>2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuna azione dà diritto a voto doppio ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:</p> <p>a) il diritto di voto sia spettato al pieno proprietario per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;</p> <p>b) la ricorrenza del presupposto sub a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'Elenco Speciale di cui al presente articolo (anche mediante apposita certificazione o comunicazione dell'intermediario).</p> <p>3. Laddove le condizioni di cui al comma precedente risultino soddisfatte, l'avente diritto sarà legittimato a esercitare il voto doppio nelle forme previste dalla normativa applicabile.</p> <p>4. È istituito, presso la sede della Società, l'Elenco Speciale per la legittimazione al beneficio del voto doppio, che dovrà contenere almeno le informazioni richieste dalla normativa applicabile. Esso non costituisce parte del libro soci. Ciò nonostante, all'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale e ne definisce i criteri di tenuta (se del caso, anche soltanto su supporto informatico). L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico) circa il contenuto dell'Elenco Speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarre copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni.</p> <p>5. Il soggetto che, in quanto legittimato ai sensi del presente articolo, intenda accedere al beneficio del voto doppio ha diritto di chiedere di essere iscritto nell'Elenco Speciale, allegando idonea documentazione attestante la titolarità del diritto reale legittimante (tale documentazione equipollente può essere trasmessa</p>	<p>Articolo 7)</p> <p>1. L'azione è nominativa e dà diritto ad un voto.</p> <p>2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuna azione dà diritto a voto doppio ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:</p> <p>a) il diritto di voto sia spettato al pieno proprietario per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;</p> <p>b) la ricorrenza del presupposto sub a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'Elenco Speciale di cui al presente articolo (anche mediante apposita certificazione o comunicazione dell'intermediario).</p> <p>3. Laddove le condizioni di cui al comma precedente risultino soddisfatte, l'avente diritto sarà legittimato a esercitare il voto doppio nelle forme previste dalla normativa applicabile.</p> <p>4. È istituito, presso la sede della Società, l'Elenco Speciale per la legittimazione al beneficio del voto doppio, che dovrà contenere almeno le informazioni richieste dalla normativa applicabile. Esso non costituisce parte del libro soci. Ciò nonostante, all'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale e ne definisce i criteri di tenuta (se del caso, anche soltanto su supporto informatico). L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico) circa il contenuto dell'Elenco Speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarre copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni.</p> <p>5. Il soggetto che, in quanto legittimato ai sensi del presente articolo, intenda accedere al beneficio del voto doppio ha diritto di chiedere di essere iscritto nell'Elenco Speciale, allegando idonea documentazione attestante la titolarità del diritto reale legittimante (tale documentazione equipollente può essere trasmessa</p>

direttamente dall'intermediario). Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della legittimazione al beneficio del voto doppio. Colui cui spetta il diritto di voto doppio può, inoltre, in ogni tempo rinunciare irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile.

6. La Società provvederà alle iscrizioni e all'aggiornamento dell'elenco secondo una periodicità mensile (5° giorno di mercato aperto del mese successivo alla ricezione della richiesta) fatto salva una diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa di settore.

7. La richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, da una attestazione sottoscritta dal soggetto richiedente con la quale, sia esso persona fisica o giuridica, dichiara di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in quanto pieno proprietario nonché di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, della piena proprietà entro il termine di dieci giorni dalla data della perdita.

8. Nel caso in cui la proprietà sia trasferita per successione per causa di morte, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

9. Nel caso in cui la proprietà sia trasferita per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'Elenco Speciale, l'ente avente causa perde il diritto al voto doppio.

10. Il trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determina la cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente perdita del beneficio del voto doppio ove già maturato).

11. Ove la Società rilevi, anche a seguito di comunicazioni o segnalazioni ricevute, che un soggetto iscritto nell'Elenco Speciale non sia più (in tutto o in parte) legittimato all'iscrizione per qualsivoglia ragione ai sensi del presente articolo, procederà tempestivamente alla conseguente cancellazione (totale o parziale).

12. In caso di aumento di capitale gratuito o con nuovi conferimenti, la legittimazione al beneficio del voto doppio si estenderà proporzionalmente anche alle nuove azioni emesse in ragione di quelle già iscritte nell'Elenco Speciale (con conseguente estensione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

13. Nel caso di fusione o scissione della Società il progetto di fusione o scissione può prevedere che la legittimazione al beneficio del voto doppio competa anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

14. Ogni eventuale soppressione o modifica del beneficio della maggiorazione non fa sorgere in capo all'azionista assente o dissenziente il diritto di recesso.

15. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto doppio

~~direttamente dall'intermediario). Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della legittimazione al beneficio del voto doppio. Colui cui spetta il diritto di voto doppio può, inoltre, in ogni tempo rinunciare irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile.~~

~~6. La Società provvederà alle iscrizioni e all'aggiornamento dell'elenco secondo una periodicità mensile (5° giorno di mercato aperto del mese successivo alla ricezione della richiesta) fatto salva una diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa di settore.~~

~~7. La richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, da una attestazione sottoscritta dal soggetto richiedente con la quale, sia esso persona fisica o giuridica, dichiara di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in quanto pieno proprietario nonché di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, della piena proprietà entro il termine di dieci giorni dalla data della perdita.~~

~~8. Nel caso in cui la proprietà sia trasferita per successione per causa di morte, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).~~

~~9. Nel caso in cui la proprietà sia trasferita per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'Elenco Speciale, l'ente avente causa perde il diritto al voto doppio.~~

~~10. Il trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determina la cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente perdita del beneficio del voto doppio ove già maturato).~~

~~11. Ove la Società rilevi, anche a seguito di comunicazioni o segnalazioni ricevute, che un soggetto iscritto nell'Elenco Speciale non sia più (in tutto o in parte) legittimato all'iscrizione per qualsivoglia ragione ai sensi del presente articolo, procederà tempestivamente alla conseguente cancellazione (totale o parziale).~~

~~12. In caso di aumento di capitale gratuito o con nuovi conferimenti, la legittimazione al beneficio del voto doppio si estenderà proporzionalmente anche alle nuove azioni emesse in ragione di quelle già iscritte nell'Elenco Speciale (con conseguente estensione del beneficio del voto doppio ove già maturato).~~

~~13. Nel caso di fusione o scissione della Società il progetto di fusione o scissione può prevedere che la legittimazione al beneficio del voto doppio competa anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).~~

~~14. Ogni eventuale soppressione o modifica del beneficio della maggiorazione non fa sorgere in capo all'azionista assente o dissenziente il diritto di recesso.~~

~~15. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto doppio~~

eventualmente spettanti. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto doppio eventualmente spettanti.	eventualmente spettanti. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto doppio eventualmente spettanti.
--	---

3. Esclusione del diritto di recesso.

L'art. 127-quinquies, comma 6 del TUF precisa che "La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggioranza del voto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile."

Per quanto consta, la legislazione non prevede alcuna precisa disposizione circa l'insorgenza del diritto di recesso in caso di abrogazione della maggioranza del voto.

I proponenti rilevano però che all'epoca dell'introduzione del diritto di voto maggiorato il CdA precisò nella propria relazione accompagnatoria che "Si propone di riportare nello Statuto la previsione di cui all'art. 127-quinquies, comma 6 del TUF precisando che, nella più ampia misura consentita dalla legge, ogni eventuale soppressione o modifica del beneficio della maggioranza, non fa sorgere il diritto di recesso in capo all'azionista assente o dissenziente ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile" (cfr. "Relazione illustrativa degli amministratori ex art 125-ter del D. Lgs. 58/1998 e art. 72 del Regolamento Emittenti (punti 1, parte straordinaria delle materie all'ordine del giorno) - documento rettificato" rinvenibile al link: http://investor.psf.it/it/page.asp?id_sez=48&id_sub=60, si ritiene che sia per un fattore di logica equità, sia per quanto già precisato dal CdA stesso, la delibera qui in oggetto non attribuisca il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 C.C..

4. Proposta di delibera

In considerazione di quanto precede, gli azionisti proponenti sottopongono agli azionisti la seguente proposta di delibera. L'Assemblea degli Azionisti di Poligrafica San Faustino S.p.A. (la "Società"), riunitasi in sede straordinaria:

- (i) esaminata la relazione illustrativa degli azionisti proponenti circa il punto all'ordine del giorno relativo all'abrogazione della maggioranza del diritto di voto (la "Relazione");
- (ii) condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta

DELIBERA

1. Di revocare la delibera assunta in data 24 aprile 2015 e, per l'effetto, di modificare l'articolo 7 dello Statuto come segue:
"Articolo 7
1. L'azione è nominativa e dà diritto ad un voto."
2. di conferire al Presidente e Amministratore Delegato *pro-tempore* in carica, con facoltà di sub-delega e potere di nominare procuratori speciali, ogni più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi inclusi - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - quelli relativi:
 - (a) alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente;
 - (b) all'ottenimento dell'approvazione di legge per la delibera di cui sopra, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o da Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse.

* * *

Punto 2: Emissione di azioni di risparmio con conversione volontaria delle azioni ordinarie oggi esistenti

La presente relazione (la "**Relazione**") è redatta ai sensi di Legge per illustrare e sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di modifica ed integrazione degli articoli dello Statuto Societario conseguenti alla proposta di emissione di azioni di risparmio con conversione volontaria delle azioni ordinarie oggi esistenti (le "**Modifiche Statutarie**"), nonché le relative motivazioni.

1. Motivazioni.

Gli azionisti proponenti ritengono sia interesse della Società emettere azioni di risparmio con conversione volontaria delle azioni ordinarie oggi esistenti nel limite massimo previsto dalla Legge al fine di permettere:

- da una parte, la possibilità per gli azionisti di controllo di incrementare la propria quota di capitale ordinario
- dall'altra parte, la certezza degli azionisti di minoranza di una miglior tutela dei propri diritti patrimoniali e un miglior rendimento dall'investimento

Si propone di stabilire il rapporto di conversione tra azioni ordinarie ed azioni di risparmio che tenga adeguatamente conto di tutti gli elementi rilevanti per la determinazione dello stesso con il riconoscimento di un premio di conversione che compensi la perdita dei diritti amministrativi precipi delle azioni ordinarie.

La conversione dovrà prevedere nel modo più ampio tutti i benefici e le garanzie previste dalla Legge 216/1974 istitutiva delle azioni di risparmio, ed in particolare:

- l'istituzione di un "Rappresentante Comune dei diritti e degli interessi degli Azionisti di risparmio
- l'istituzione di un fondo spese per la tutela dei diritti e degli interessi degli Azionisti di risparmio a carico della società
- il riconoscimento di un dividendo minimo garantito in ogni caso, eventualmente con utilizzo di riserve di capitale e/o di utili, pari al 5% del valore nominale delle azioni
- il riconoscimento di un dividendo maggiorato di almeno il 2% del valore nominale delle azioni rispetto al rendimento delle azioni ordinarie

- l'obbligo di mantenere la quotazione delle azioni di risparmio anche in caso di delisting delle azioni ordinarie
- in ipotesi di cambio dell'azionariato di controllo, la previsione di una clausola statutaria di conversione automatica delle azioni di risparmio in azioni ordinarie con il diritto di covendita delle azioni convertite allo stesso prezzo riconosciuto agli azionisti di controllo
- in caso di operazioni straordinarie, ed in particolare di eventuali futuri aumenti di capitale, obbligo per la società ed il CdA di rispettare il valore patrimoniale consolidato implicito ante operazione straordinaria, e quindi, ad esempio, di emettere azioni ad un prezzo almeno pari al patrimonio netto consolidato di pertinenza di ogni singola azione

2. Modifiche Statutarie – prospetto di raffronto

Qualora la proposta sopra illustrata sia approvata, sarà necessario procedere alla modifica di alcuni articoli dello Statuto sociale e l'introduzione di ulteriori articoli.

Atteso che:

- molte delle proposte di delibera che vengono qui avanzate impattano direttamente ed indirettamente con lo Statuto Sociale
- con ogni probabilità, che le proposte di delibera saranno oggetto di emendamenti e/o proposte alternative da parte del CdA piuttosto che di altri azionisti,

si chiede al CdA stesso di voler formalizzare le modifiche Statutarie conseguenti a tutte le varie proposte di delibera che sono e saranno avanzate da chiunque abbia titolo per richiederle in modo da dare una rappresentazione coordinata e di immediata utilità e comprensione.

3. Esclusione del diritto di recesso.

Gli azionisti proponenti ritengono che non si realizzi alcuna delle ipotesi di attivazione del diritto di recesso previste dall'art. 2437 C.C. (e seguenti).

4. Proposta di delibera

In considerazione di quanto precede, gli azionisti proponenti sottopongono agli azionisti la seguente proposta di delibera. L'Assemblea degli Azionisti di Poligrafica San Faustino S.p.A. (la "Società"), riunitasi in sede straordinaria:

- (i) esaminata la relazione illustrativa degli azionisti proponenti circa il punto all'ordine del giorno relativo all'abrogazione della maggiorazione del diritto di voto (la "Relazione");
- (ii) condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta

DELIBERA

1. di emettere azioni di risparmio con la conversione volontaria delle azioni ordinarie sulla base del seguente rapporto di conversione: emissione di n. 1,40 azioni di risparmio per ogni n. 1 azione ordinaria convertita
2. di istituire la figura del "Rappresentante Comune dei diritti e degli interessi degli Azionisti di risparmio"
3. di istituire un fondo spese rotativo annuale per la tutela dei diritti e degli interessi degli Azionisti di risparmio a carico della società comunque di almeno Euro 100.000,00 (centomila/00)
4. di riconoscere un dividendo minimo garantito in ogni caso, eventualmente con utilizzo di riserve di capitale e/o di utili, pari al 5% del valore nominale delle azioni
5. di riconoscere un dividendo maggiorato di almeno il 2% del valore nominale delle azioni rispetto al rendimento delle azioni ordinarie
6. di obbligarsi a mantenere la quotazione delle azioni di risparmio anche in caso di revoca dalle quotazioni delle azioni ordinarie per qualsivoglia motivazione
7. l'istituzione di una clausola statutaria di conversione automatica delle azioni di risparmio in azioni ordinarie con il diritto di covendita delle azioni convertite allo stesso prezzo riconosciuto agli azionisti di controllo, in caso di cambio dell'azionariato di controllo
8. in caso di operazioni straordinarie, ed in particolare di eventuali futuri aumenti di capitale, obbligo per la società ed il CdA di rispettare il valore patrimoniale consolidato implicito ante operazione straordinaria, e quindi, ad esempio, di emettere azioni ad un prezzo almeno pari al preesistente valore patrimoniale consolidato per azione.

Punto 3: distribuzione dividendo straordinario di 2,35 euro per ogni azione ordinaria

1. Motivazioni.

Si premette:

- che PSF (individualmente) ha un Capitale Sociale di 6.161.592,12 suddiviso in n. 1.123.483 azioni ordinarie, che corrisponde ad capitale nominale unitario (inespresso) di circa Euro 5,48;
- che PSF (individualmente) ha un Patrimonio Netto di 7.218.669, sempre suddiviso in n. 1.123.483 azioni ordinarie, che corrisponde ad un valore patrimoniale unitario di circa Euro 6,43;
- che l'utile netto 2020 (da bilancio individuale di PSF) è stato di Euro 169.388;
- che la società è in utile da vari anni ma, successivamente all'anno 2000, non mai distribuito dividendi accumulando così riserve di utili. Si evidenzia che il valore delle riserve (da bilancio individuale di PSF) al 31.12.2020 ammontano ad Euro 1.057.077;
- che la "cassa e disponibilità liquide" (da bilancio individuale di PSF) al 31.12.2020 ammontano ad Euro 5.371.663;
- che il numero di "azioni flottanti" sul mercato borsistico è pari a 519.992 azioni ordinarie (vedasi documento OPA);
- che PSF ha un Patrimonio Netto consolidato di 9.280.000, sempre suddiviso in n. 1.123.483 azioni ordinarie, che corrisponde ad un valore patrimoniale unitario di circa Euro 8,26;

- che il valore delle riserve di PSF (da bilancio consolidato) al 31.03.2021 ammontano ad Euro 3.086.000;
- che l'utile netto 2020 di PSF (da bilancio consolidato) è stato di circa Euro 736.000;
- che la "cassa e disponibilità liquide" (da bilancio consolidato di PSF) al 31.12.2020 ammontano ad Euro 19.716.000

Tutto ciò premesso, i proponenti chiedono la distribuzione di un dividendo straordinario di Euro 2,35 per ogni azione ordinaria a valere su riserve distribuibili, il che:

1. è certamente sostenibile da parte della società;
2. premierebbe tutti gli azionisti (indistintamente tra maggioranza e minoranza);
3. migliorerebbe i parametri relativi al ritorno del capitale investito.

2. Esclusione del diritto di recesso.

Gli azionisti proponenti ritengono che non si realizzi alcuna delle ipotesi di attivazione del diritto di recesso previste dall'art. 2437 C.C. (e seguenti).

3. Proposta di delibera

In considerazione di quanto precede, gli azionisti proponenti sottopongono agli azionisti la seguente proposta di delibera. L'Assemblea degli Azionisti di Poligrafica San Faustino S.p.A. (la "Società"), riunitasi in sede straordinaria:

- (i) esaminata la relazione illustrativa degli azionisti proponenti circa il punto all'ordine del giorno relativo all'abrogazione della maggiorazione del diritto di voto (la "Relazione");
- (ii) condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta

DELIBERA

1. di distribuire un dividendo straordinario di 2,35 euro per ogni azione ordinaria
2. di incaricare il CdA a determinare la data di stacco, nel rispetto del limite massimo del 9 agosto 2021

Punto 4: Azione sociale di responsabilità ex art. 2393 C.C. contro tutti i membri del CdA (collettivamente, da votare in modo congiunto e contemporaneo)

Premesso che:

- in data 11.11.2020 veniva costituita Campi s.r.l. (capitale sociale Euro 10.000,00) da parte dei soci di maggioranza relativa nonché amministratori di PSF nelle persone di Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli e Giovanni Frigoli,
- in data 26.11.2020 è stata pubblicata un'informativa con la quale Campi s.r.l. ha comunicato "*di aver assunto la decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulle azioni di PSF finalizzata:*
(i) *ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie (le "Azioni") di Poligrafica S. Faustino S.p.A. ("PSF" o l'"Emittente") in circolazione, pari a complessive n. 519.992 azioni ordinarie dell'Emittente rappresentative del 46,28% del capitale sociale dell'Emittente (le "Azioni Oggetto dell'Offerta"); e*
(ii) *a ottenere la revoca dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario - Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") delle Azioni (il "Delisting");*
- in data 27.11.2020 il CdA di PSF (composto in buona parte dagli stessi Amministratori di Campi s.r.l., ndr) ha preso atto "*del lancio dell'OPA da parte di Campi S.r.l.*";
- in data 04.12.2020 il CdA di PSF ha approvato il Comunicato dell'Emittente relativo all'Offerta promossa da Campi s.r.l.. Di conseguenza ha pubblicato un package informativo relativamente a tale operazione ed ha definito il prezzo di OPA in euro 7,03 ed il periodo di adesione all'offerta compreso tra il 07/12/2020 e 22/01/2021
- si rileva che il documento di OPA non è stato oggetto di istruttoria e approvazione da parte di CONSOB (causa importo sottosoglia)
- risulta che al termine del periodo di adesione, la proposta di OPA ha raccolto solo 4.962 azioni ordinarie, pari allo 0,44% del capitale ed all'1% delle Azioni Oggetto dell'Offerta. Le azioni portate in adesione all'Offerta sono state restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari
- in sostanza, si può ben dire che il mercato ha respinto l'OPA basata sul prezzo di 7,03 per ogni azione ordinaria

Nonostante questo chiaro responso del mercato, gli amministratori di PSF (alcuni dei quali sono anche azionisti di maggioranza della stessa PSF e allo stesso tempo unici amministratori ed unici soci di Campi s.r.l.) hanno riproposto il tema del delisting attraverso la proposta di una sedicente fusione con lo stesso veicolo societario (Campi s.r.l.) utilizzato per l'OPA.

Campi s.r.l. è una società costituita in data 11 novembre 2020 con 10.000 € di capitale sociale che, allo stato, pare non avere alcuna attività e ai proponenti sembra avere patrimonio addirittura negativo.

Le situazioni di svantaggio per la società e per i piccoli azionisti (e di contestuale vantaggio per i maggiori azionisti interessati alle operazioni tra società correlate) determinate dalle decisioni del CDA e del Comitato parti correlate sono contenute in questi documenti:

- relazione allegata alla richiesta di integrazione all'ODG avanzata dai soci Lucchini Stefano e Abbate Elsa in vista dell'Assemblea del 14/06/2021 per il punto nr. 3 (approvato dal CDA), i cui contenuti, a detta dello stesso CDA, hanno concorso all'annullamento dell'Assemblea dei soci del 14/06/2021 e alla sua riconvocazione per il prossimo 15/07/2021
- Prospetto sollecitazione deleghe (i cui contenuti, a detta del CDA, hanno concorso all'annullamento e riconvocazione dell'Assemblea dei soci del 14/06/2021).

2. Proposta di delibera

In considerazione di quanto precede, gli azionisti proponenti sottopongono agli azionisti la seguente proposta di delibera. L'Assemblea degli Azionisti di Poligrafica San Faustino S.p.A. (la "Società"), riunitasi in sede straordinaria:

- (i) esaminata la relazione illustrativa degli azionisti proponenti circa il punto all'ordine del giorno relativo all'abrogazione della maggiorazione del diritto di voto (la "Relazione");
- (ii) condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta

DELIBERA

1. L'Azione sociale di responsabilità ex art. 2393 C.C. contro tutti i membri del CdA (collettivamente, da votare in modo congiunto e contemporaneo).

Punto 5: Revoca del CdA

Punto 6: Nomina nuovo CdA

Premesso che:

- i soci di maggioranza relativa nonché amministratori di PSF nelle persone di Alberto Frigoli, Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli e Giovanni Frigoli insistono nei tentativi di delisting della società, da loro posseduta al 48% circa
- che questa percentuale di possesso è di poco superiore alle azioni oggetto di offerta di OPA, rappresentative del 46,28% del capitale sociale
- che in seguito all'OPA sono state acquistate ZERO azioni e che al termine del periodo di offerta era stato consegnato solo lo 0,4% del capitale
- il Prospetto di sollecitazione deleghe sviluppato in vista dell'Assemblea chiamata ad approvare il Progetto di fusione è stato presentato da soci che rappresentano il 13,7% del capitale sociale
- ai Promotori della Sollecitazione deleghe sono pervenute diverse manifestazioni di appoggio all'iniziativa, perciò la percentuale del 13,7% rappresenta in realtà una percentuale ben maggiore di azionisti di PSF
- è venuto meno il rapporto di fiducia con gli attuali amministratori, compresi i consiglieri indipendenti
- ai proponenti pare che le situazioni di svantaggio per la società e per i piccoli azionisti (e di contestuale vantaggio per i maggiori azionisti interessati alle operazioni tra società correlate) determinate dalle decisioni del CDA e del Comitato parti correlate siano contenute in questi documenti:
 - relazione allegata alla richiesta di integrazione all'ODG avanzata dai soci Lucchini Stefano e Abbate Elsa in vista dell'Assemblea del 14/06/2021 per il punto nr. 3 (approvato dal CdA), i cui contenuti, a detta dello stesso CDA, hanno concorso all'annullamento dell'Assemblea dei soci del 14/06/2021 e alla sua riconvocazione per il prossimo 15/07/2021
 - Prospetto sollecitazione deleghe (i cui contenuti, a detta del CDA, hanno concorso all'annullamento e riconvocazione dell'Assemblea dei soci del 14/06/2021)

i proponenti questa integrazione all'ODG chiedono il rinnovo anticipato delle cariche sociali, e quindi la revoca del CdA e la nomina di un nuovo CdA.

2. Proposta di delibera relativa alla revoca del CdA

In considerazione di quanto precede, gli azionisti proponenti sottopongono agli azionisti la seguente proposta di delibera. L'Assemblea degli Azionisti di Poligrafica San Faustino S.p.A. (la "Società"), riunitasi in sede straordinaria:

- (i) esaminata la relazione illustrativa degli azionisti proponenti circa il punto all'ordine del giorno relativo alla revoca di tutti i membri del CdA (la "Relazione");
- (ii) condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta

DELIBERA

1. di revocare tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

3. Proposta di delibera relativa alla nomina di un nuovo CdA

In considerazione di quanto precede, gli azionisti proponenti sottopongono agli azionisti la seguente proposta di delibera. L'Assemblea degli Azionisti di Poligrafica San Faustino S.p.A. (la "Società"), riunitasi in sede straordinaria:

- (i) esaminata la relazione illustrativa degli azionisti proponenti circa il punto all'ordine del giorno relativo alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione (la "Relazione");
- (ii) condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta

DELIBERA

1. di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione i Sig.ri ...

Ai fini procedurali, i proponenti suggeriscono al CdA di voler valutare l'annullamento della convocazione dell'assemblea del 15 luglio 2021 e convocare una nuova Assemblea che preveda la presentazione delle liste, entro 60 giorni.

Milano, 21 giugno 2021